



Consiglio Regionale



TESTI

DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 17

"Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale"

DELL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18

"Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione"

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 09 AGOSTO 2013, n. 25

"Modifica dell'art. 8, comma 4, della L.R. 9.5.2001, n. 18 e modifica all'art. 8 della L.R. 9.5.2001, n. 17"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto.

Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web www.normattiva.it. I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/memv leggiv new.asp. I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?i1mlang=it. I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 17

Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale.

Art. 8

Trattamento economico del personale assegnato alle Segreterie.

1. Il personale regionale ed il personale comandato assegnato alle Segreterie disciplinate dalla presente legge conserva il trattamento economico principale in godimento.
2. Al personale di categoria B e C può essere corrisposta, mensilmente, in attesa di apposita definizione contrattuale, mediante provvedimento della Giunta regionale, un'indennità annua, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati, che assorbe tutte le competenze, accessorie previste dal vigente C.C.N.L., compreso il compenso per il lavoro straordinario.
3. Al Presidente della Giunta regionale, al Presidente del Consiglio regionale ed ai componenti la Giunta regionale, sono assegnati due dipendenti ciascuno con qualifica di autista, adibiti alla guida dell'automezzo assegnato in uso esclusivo. Deve essere utilizzato prioritariamente personale



dipendente regionale con profilo professionale di autista. In caso di carenza si può ricorrere alla posizione di comando, con le modalità di cui all'articolo 4, a personale in possesso dei requisiti previsti per la guida degli automezzi di cui sopra. Nel rispetto dei canoni di sicurezza e per assicurare il recupero psicofisico del dipendente, ogni autista è a disposizione per l'utilizzo dell'automezzo per un massimo di quindici giorni ogni mese. Per il restante periodo mensile presta servizio presso la segreteria dell'organo fruente o presso il servizio di appartenenza, nel rispetto del normale orario di lavoro e senza effettuare prestazioni di lavoro straordinario. In tale periodo devono essere fruiti tutti i riposi compensativi eventualmente spettanti. All'assegnazione si provvede con provvedimento del dirigente della struttura preposta al personale, ferma restando la titolarità del posto nella struttura di provenienza.

4. Ad ogni autista, in sostituzione degli istituti relativi allo straordinario, reperibilità, rischio e turnazione, è corrisposta per la durata dell'incarico, un'indennità omnicomprensiva annua da corrispondersi in rate mensili, nonché un compenso che nell'entità è riconducibile all'istituto incentivante della produttività relativa al personale della medesima categoria. L'importo della stessa è oggetto di contrattazione sindacale nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e del principio di contenimento della spesa. Sono altresì assicurate l'indennità di disagio chilometrica da stabilire in sede di contrattazione ed il rimborso delle spese sostenute in sede di missione ai sensi delle vigenti normative e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti.

LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 2001, N. 18

Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione.

Art. 8

Assegnazione di personale.

1. Il personale è assegnato alle segreterie previo assenso dell'interessato e può essere scelto tra personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato:
 - a) della Giunta regionale;
 - b) del Consiglio regionale;
 - c) dello Stato, degli Enti Locali, di altri Enti pubblici e degli Enti strumentali della Regione, mediante l'istituto del comando;
 - d) di Enti pubblici economici ovvero di Aziende pubbliche o private, se a prevalente capitale pubblico.Il personale di cui ai precedenti punti c) e d) non può complessivamente superare una unità per i gruppi fino a 6 Consiglieri e per le segreterie dei Presidenti e dei Vice-Presidenti, 2 unità per i gruppi composti da più di 6 Consiglieri.
2. Alla assegnazione del personale alle segreterie provvede il Direttore competente per le risorse umane del Consiglio, direttamente per il personale di cui alla lett. b), d'intesa con il Direttore competente per le risorse umane della Giunta per il personale di cui alla lett. a), e successivamente all'espletamento delle procedure di comando per il personale di cui alle lettere c) e d).
3. Per l'assegnazione del personale regionale si prescinde da pareri o da assensi eventualmente previsti dalla normativa in materia di mobilità. Si prescinde, altresì, dalle esigenze delle strutture di provenienza e dal profilo professionale posseduto.
4. L'assegnazione alle segreterie è temporanea, decade contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente, salvo conferma del subentrante e può essere revocata su iniziativa dello stesso. L'assegnazione alle segreterie dei gruppi cessa comunque in caso di loro scioglimento e con la scadenza ordinaria o anticipata della legislatura.
5. I dipendenti regionali conservano la titolarità del posto e delle funzioni in precedenza ricoperte nella struttura organizzativa di appartenenza e sono tenuti a riprendere servizio automaticamente presso la stessa al termine della assegnazione temporanea, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.
6. L'incarico di responsabilità delle strutture disciplinata dalla presente legge è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore a quello della durata della legislatura e cessa comunque contestualmente alla cessazione dell'incarico del proponente, fatto salvo quanto previsto al comma 8.
7. L'orario di servizio, le modalità ed i compensi per l'effettuazione delle missioni, sono regolati dalla normativa vigente in materia per il restante personale regionale. Il rispetto della normativa da parte del personale comunque in forza presso le segreterie è comprovato dal responsabile della struttura e per questi dal responsabile politico competente. Per motivi funzionali ed organizzativi, in caso di assenza della figura del responsabile d'ufficio, il Presidente del gruppo può far svolgere i compiti istruttori e di elaborazione ad altro personale dipendente.
8. Nelle more della ricostituzione dei gruppi consiliari, conseguente al rinnovo del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dal regolamento interno, il personale regionale e quello comandato, resta provvisoriamente in servizio presso i gruppi dove era in forza alla data delle elezioni mantenendo gli incarichi in atto, secondo le direttive impartite dal Direttore per le Risorse umane del Consiglio



regionale.

9. Nel caso in cui sia impossibile la ricostituzione di un gruppo nei termini previsti dal regolamento o non sia rinnovata la richiesta di assegnazione per il personale interessato, il Direttore per le Risorse umane del Consiglio dispone per la riassegnazione del personale regionale e di quello in posizione di comando alle strutture di provenienza.
10. In deroga alle disposizioni precedenti, il personale assegnato in sede di prima applicazione, alle segreterie delle Presidenze di Commissioni Consiliari rimane in servizio fino al termine della legislatura.